

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Area Interdipartimentale 4 “Sistemi informativi, statistica e monitoraggi”
Telefono 091-7075634 fax: 091-7075650 mail areai4@regione.sicilia.it

Prot. /Area Interd. 4/ n . 8304

Allegati

Palermo 1 febbraio 2012

OGGETTO: note tecniche in merito all’applicazione della legge regionale n°6/2012 “Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie”.

**AI DIRETTORI GENERALI DELLE
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI**

**AI DIRETTORI GENERALI DELLE
AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITARIE**

A FEDERFARMA SICILIA

Si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla applicazione della legge in oggetto.

RICETTE CON DATA ANTERIORE AL 21/01/2012

Per l’applicazione delle nuove disposizioni, la data da considerare è quella di erogazione, anche nel caso in cui l’utente era prenotato; la ricetta prescritta prima del 21/01/2012 è valida (fino alla scadenza, secondo le regole in vigore) precisando quanto segue:

- in caso di utente non più esente, deve pagare il ticket;
- nel caso in cui l’utente è esente con le nuove regole, basta firmare la ricetta confermando l’esenzione (dal 01/05/2012 dovrà comunque essere prodotta una nuova ricetta in quanto si passa alla fase a regime).

Per le prestazioni cicliche (esempio FKT) o di più esami dello stesso tipo (n° 6 determinazioni di attività protrombinica), la data da considerare è quella di inizio del ciclo o della prima prestazione.

AUTOCERTIFICAZIONE CON FIRMA APPOSTA SULLA RICETTA

Si rimanda a quanto indicato nella direttiva 5858 del 25/01/2012 a firma dell’Assessore, precisando che nel caso in cui l’utente firma la ricetta come autocertificazione (possibile fino al 30/04/2012) non deve essere indicato alcun codice.

FLUSSI INFORMATIVI

Per quanto riguarda i flussi regionali della specialistica ambulatoriale C (strutture pubbliche) ed M (strutture private) ed il flusso D, nel campo "codice esenzione" deve essere riportato il relativo codice indicato sulla ricetta da parte del medico prescrittore; nel caso di ricette autocertificate il campo deve essere valorizzato con il codice E01.

Il controllo logico formale del flusso deve essere effettuato con il flowlook versione 6.4.1 del 31/01/2012, scaricabile da internet al seguente link: <http://www.regione.sicilia.it/sanita/flowlook/connect.asp>

Per il flusso XML delle ricette (per SOGEI), le Strutture pubbliche e private e le Farmacie devono fare riferimento alle "Linee guida per la trasmissione dei dati delle ricette da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie accreditate del 09/01/2012" – disponibile nel portale tessera sanitaria (paragrafo 3.3 pagina 20) link: <http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/>

POSIZIONE DEL CODICE DI ESENZIONE NELLA RICETTA

Il medico prescrittore deve riportare il codice di esenzione nel relativo spazio, allineato a sinistra; tuttavia nella fase transitoria (fino al 30/04/2012) sono da considerare valide anche le ricette con il codice esenzione allineato a destra.

SITO ASSESSORATO

Tutte le disposizioni inerente la tematica del ticket e la modulistica necessaria per rendere l'autocertificazione sono disponibili sul sito dell'Assessorato Salute al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Nuoveregoleperleesenzioniticket

INFORMATIVA SULLA FASE TRANSITORIA

Per **una informazione corretta all'utenza**, deve essere precisato che **durante la fase transitoria (fino al 30/04/2012) il cittadino può esercitare il diritto all'esenzione semplicemente firmando la ricetta**, per cui non è necessario accalcarsi per il ritiro dell'attestato di esenzione.

I Signori Direttori Generali delle ASP sono invitati a trasmettere copia della presente a MMG, PLS, Farmacie, Strutture accreditate e tutti i soggetti che hanno interesse a conoscerne il contenuto.

Il Dirigente dell'Area Interdipartimentale 4

(Dott. Sergio Buffa)

